



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**  
QUINDICESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

**RACCOMANDATA**

PROT.

/S.C.

**ONOREVOLE PRESIDENTE  
DELLA QUINTA COMMISSIONE  
S E D E**

**OGGETTO:** Attivazione delle zone franche doganali previste dall'art. 12 dello Statuto speciale per la Sardegna. Decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche". (P/101)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale si trasmettono, con preghiera di sottoporli all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, gli atti di cui all'oggetto.

Qualora codesta Onorevole Commissione ritenesse utile sentire sull'argomento il parere di altre Commissioni, può richiederlo direttamente.

IL PRESIDENTE

Gianfranco Ganau



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XV LEGISLATURA

Nuovo testo  
Sostituisce il precedente trasmesso con  
prot. n. 3967 del 19.4.2016

**AL SERVIZIO COMMISSIONI**

**SEDE**

**Il Documento**


di iniziativa della **Giunta regionale**

P/101

concernente:

**" ATTIVAZIONE DELLE ZONE FRANCHE DOGANALI PREVISTE  
DALL'ART. 12 DELLO STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA.  
DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 1988, N. 75 "NORME DI  
ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE  
SARDEGNA CONCERNENTI L'ISTITUZIONE DI ZONE FRANCHE".**

è assegnato, per l'espressione del parere, alla **Quinta** Commissione permanente,



**IL PRESIDENTE**

10/19



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Uscita del 19/04/2016  
nr. 0002962  
Classifica X.4.8.Facc. 1 - 2012  
01-00-00



> Al Presidente del Consiglio Regionale

e p.c. > Al Segretario Generale del Consiglio Regionale


**Oggetto: Nuova trasmissione deliberazioni n. 21/3, n. 21/4 e n. 21/5 del 15.4.2016 concernenti l'Attivazione di Zone franche.**

Si trasmettono in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 1, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10, copia delle deliberazioni:

- n. 21/3 concernente "Attivazione delle zone franche doganali previste dall'art. 12 dello Statuto speciale per la Sardegna. Decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche";
- n. 21/4 concernente "Proposta di attivazione di una zona franca doganale nel porto di Olbia ai sensi dell'art. 12 L. Cost. n. 3/1948 e del D.Lgs. n. 75/1998";
- n. 21/5 concernente "Piano Sulcis. Proposta di delimitazione territoriale e disposizioni necessarie per la operatività della zona franca di Portovesme/Sant'Antioco e delle aree industriali funzionalmente collegate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998 n. 75";

adottate dalla Giunta regionale nella seduta del 15 aprile 2016, in sostituzione delle copie inviate con la nota n. 2955/gab. del 18.4.2016 contenenti errori materiali.

  
Francesco Pigliaru



5E 5<sup>a</sup>  




REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Estratto del verbale della Giunta Regionale del 15 aprile 2016.**

**Presiede:**

Francesco Pigliaru

**Sono presenti gli Assessori:**

Affari generali, personale e riforma della regione

Gianmario Demuro

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Raffaele Paci

Enti locali, finanze ed urbanistica

Cristiano Erriu

Difesa dell'ambiente

~~Donatella Emma Ignazia Spano~~

Agricoltura e riforma agro-pastorale

Elisabetta Giuseppina Falchi

Turismo, artigianato e commercio

Francesco Morandi

Lavori pubblici

Paolo Giovanni Maninchedda

Industria

~~Maria Grazia Piras~~

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Virginia Mura

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Claudia Firino

Igiene e sanità e assistenza sociale

Luigi Benedetto Arru

Trasporti

~~Massimo Deiana~~

**Assiste il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

Da "presidenza@pec.regione.sardegna.it" <presidenza@pec.regione.sardegna.it>

A "consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>

Data martedì 19 aprile 2016 - 12:03

**RAS-Prot. N. 2016/2962 Ritrasmissione deliberazioni della Giunta regionale sul processo di attivazione delle zone franche di cui all'art. 12 dello Statuto speciale per la Sardegna per il parere delle competenti Commissioni consiliari**

---

c.a del Presidente del Consiglio Regionale e p.c. del Segretario Generale del Consiglio Regionale Si ritrasmette quanto in oggetto in sostituzione del Prot.2955 del 18 aprile 2016 contenente errori materiali Cordiali saluti Presidenza - Ufficio di Gabinetto

---

**Allegato(i)**

A600029622016.pdf (162 Kb)

A600029622016\_A3.pdf (1744 Kb)

A600029622016\_A2.pdf (3139 Kb)

A600029622016\_A1.pdf (534 Kb)

Segnatura.xml (2 Kb)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 21/3 DEL 15.4.2016**

**Oggetto: Attivazione delle zone franche doganali previste dall'art. 12 dello Statuto speciale per la Sardegna. Decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche".**

Il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e con l'Assessore dell'Industria, riafferma la necessità di rafforzare le condizioni per agevolare lo sviluppo e favorire la creazione di strumenti finalizzati al superamento della grave crisi che affligge la Sardegna. Al riguardo richiama l'attenzione sulle disposizioni di cui all'art. 12 che dispone l'istituzione di punti franchi in Sardegna (di seguito denominati zone franche), così come previsto dal D.Lgs. n. 75/1998, che detta le "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche".

Preliminarmente fa osservare che poiché il D.Lgs. n. 75/1998 fa espressamente riferimento ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (regolamento che istituisce e disciplina il Codice Doganale Europeo) e n. 2454/1993 (regolamento che detta le disposizioni applicative del predetto Codice Doganale) ne deriva che le zone franche attivabili ai sensi della normativa statutaria, sono soltanto quelle aventi natura doganale. Il Presidente, comunque, evidenzia che gli strumenti di carattere doganale non sono alternativi a quelli non aventi natura doganale, e che questi differenti istituti, anche se attivabili con procedure diverse, possono comunque convivere e agire in combinazione.

A questo proposito il Presidente ribadisce l'esigenza di fare chiarezza sulla materia, distinguendo, in modo inequivocabile le azioni e gli istituti attivabili in base al dettato statutario, da quelli che potrebbero essere invece adottati soltanto sulla base delle specifiche norme statali e comunitarie. Tuttavia, prima di soffermarsi sui principali strumenti messi a disposizione dalla vigente normativa doganale e di spiegare in cosa consistono le facilitazioni che deriverebbero dalla loro attivazione, il Presidente ritiene utile precisare che l'attuale Giunta regionale, fermo restando l'imprescindibile rispetto dei vincoli di bilancio, è impegnata nell'esame e nello studio di tutti gli strumenti, anche di quelli non aventi carattere doganale (quali le zone economiche speciali, la fiscalità di vantaggio, la c.d. zona franca integrale), per la verifica della loro effettiva realizzabilità e per la ricerca della configurabilità giuridica più idonea ad innescare un processo di sviluppo nell'Isola.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 21/3

DEL 15.4.2016

Pur con diverse denominazioni, tutti i richiamati istituti di natura non doganale si prefiggono l'obiettivo di favorire, in particolari aree geografiche, la nascita e la crescita delle condizioni capaci di catalizzare l'interesse di imprese nazionali e/o internazionali, per rilanciare gli investimenti. In sostanza viene concessa una legislazione differente da quella in vigore nel resto dei rispettivi Paesi, che garantisce alle imprese un trattamento di favore in termini fiscali, economici, finanziari e logistici, di modo che, abbassando le tariffe e riducendo alcune tasse o anche azzerandole completamente, attraggano investitori all'interno delle suddette aree che non devono però dar luogo a una concorrenza fiscale sleale e tener conto che la legislazione comunitaria vieta gli aiuti pubblici alle imprese. Pertanto, la creazione (o il mantenimento) in talune zone svantaggiate dell'Unione europea, di agevolazioni comunque denominate deve avvenire in conformità del TFUE, ed è soggetta a controlli particolarmente rigidi e severi.

Fatta questa premessa il Presidente afferma che le zone economiche speciali (ZES) sono di solito attivate nei territori depressi e/o particolarmente strategici come porti o aeroporti. Al loro interno, alcune tasse possono essere ridotte o anche completamente azzerate per attirare nuove imprese. Le aziende ivi allocate possono pagare tariffe più basse ed essere assoggettate ad adempimenti burocratici meno pesanti. I vincoli europei e statali rendono però sempre più difficoltosa la creazione di un area che garantisca efficaci e significativi agevolazioni in termini fiscali e non fiscali.

È proprio per avere più peso nell'Unione Europea e nei rispettivi Stati e per accrescere le possibilità di creare una zona a fiscalità di vantaggio, intesa come misura compensativa dello stato di insularità, che da tempo la Giunta regionale sta lavorando alla costituzione di una macroregione, composta da Sardegna, Corsica e Baleari, accomunata da problemi e svantaggi economici e strutturali simili. In un simile scenario, si potrebbe evitare un ulteriore depauperamento delle entrate regionali, in quanto la perdita di gettito tributario, derivante da una minore pressione fiscale sulle imprese, potrebbe non ripercuotersi, integralmente o parzialmente e almeno per un congruo numero di anni, sulle casse regionali, ma su quelle nazionali o comunitarie.

Il Presidente fa peraltro osservare che alcune forme di fiscalità di vantaggio sono previste anche dall'ordinamento nazionale e vengono già utilizzate dalla Regione. Si pensi ad esempio alle esenzioni IRAP concesse per le nuove iniziative produttive sorte nel territorio regionale. Questo tipo di agevolazioni non è però espandibile ulteriormente, in quanto determina un abbassamento delle entrate regionali che in questo momento la Sardegna non è in grado di sopportare.

La zona franca integrale non è invece un istituto perfettamente inquadrato nella dottrina. Potrebbe essere assimilata alla zona franca d'impresa (le c.d. enterprise zones). Queste aree sono caratterizzate dalla esenzione dalle imposte dirette, dalla esenzione delle imposte sull'acquisto di





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 21/3

DEL 15.4.2016

beni immobili strumentali, dalla esenzione dai tributi locali, dallo snellimento delle procedure necessarie per accedere ai finanziamenti agevolati in favore delle imprese, e possono accompagnarsi e combinarsi con le agevolazioni che caratterizzano le zone franche doganali. Però, considerate le restrittive regole comunitarie, tenuto conto della rigidità dell'ordinamento tributario statale e preso atto degli stringenti vincoli di bilancio regionale, nell'Unione Europea l'attivazione di una zona franca integrale appare una scelta di complessa attuazione e sulla quale devono comunque essere compiute precise valutazioni di impatto.

Le zone franche previste dallo Statuto, invece, dovendo fare riferimento ai regolamenti doganali dell'Unione Europea, agiscono in modo assai differente. All'interno di esse, infatti, si applicano le regole che disciplinano la circolazione degli scambi internazionali. Ai fini fiscali sono inoltre fissate delle specifiche procedure per il controllo delle merci in entrata e in uscita da un determinato territorio doganale. Queste possono essere più o meno restrittive o convenienti per coloro che intendano cedere o acquistare merci, da commercializzare o da utilizzare per produrre altre merci. Le merci non UE che transitano nelle zone franche sono considerate merci non situate all'interno del territorio doganale della UE, pur essendo dette zone franche, a tutti gli effetti, parti del territorio doganale della Comunità europea.

Per ragioni storiche e geografiche non sono invece considerate parti del territorio doganale della Comunità europea i territori di Livigno e Campione d'Italia e per questo motivo gli scambi con Livigno e Campione d'Italia devono essere considerati come scambi effettuati con Paesi terzi. Inoltre, considerato che Livigno e Campione d'Italia sono posti figurativamente fuori dal territorio italiano, in quei territori non è applicabile neppure l'IVA, in quanto non risulta soddisfatto uno dei requisiti essenziali richiesti dalla normativa tributaria per poter assoggettare ad imposta la cessione di beni e la prestazione di servizi: quello della territorialità.

Esiste una moltitudine di regimi doganali. I più conosciuti sono quelli riferibili alla zona franca doganale interclusa, alla zona franca doganale non interclusa, al deposito doganale e al perfezionamento attivo. Detti regimi permettono di ottenere una sospensione totale o parziale dei diritti gravanti sulle merci vincolate a tali regimi, di agevolare le attività economiche, le attività di immagazzinamento, le attività di trasformazione e le altre attività legate al traffico internazionale.

Come già sopra ricordato, è il decreto legislativo n. 75 del 10 marzo 1998 che ha disposto le modalità di attivazione delle zone franche previste dall'art. 12 dello Statuto, prevedendo che la delimitazione territoriale delle stesse e le norme per la loro operatività dovessero essere fissate con separati DPCM, previa specifica proposta della Regione. In sede di prima applicazione, si stabilì che la delimitazione del porto di Cagliari fosse quella risultante dall'atto aggiuntivo del 1998 dell'APQ sottoscritto col Ministero dei Trasporti nel 1995.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 21/3  
DEL 15.4.2016

Su proposta della Regione fu poi adottato il D.P.C.M. 7 giugno 2001 e con esso furono dettate le disposizioni per rendere operativa la zona franca del porto di Cagliari. In particolare furono individuate le attività esercitabili, il soggetto gestore, i relativi compiti e la delimitazione delle aree interessate, come prescritto dal citato atto aggiuntivo.

Proseguendo il Presidente informa che soltanto da pochi mesi si comincia a intravedere la fine del lungo e complesso processo che porterà all'attivazione della zona franca di Cagliari e comunica che anche le interlocuzioni per l'attivazione della zona franca di Olbia sono oramai in una fase avanzata. Fa però osservare che con la L.R. n. 20/2013 si è stabilito che la società "Cagliari Free Zone" fosse trasformata in "Sardegna Free Zone" per la gestione di tutte le zone franche isolate e che, se dette disposizioni non fossero state applicate entro 60 giorni, il Prefetto di Cagliari avrebbe dovuto esercitare i poteri sostitutivi. Al che, il Presidente, sottolinea quanto sia importante che la citata normativa venga modificata al più presto, se non altro per consentire alle istituzioni locali di operare liberamente le scelte riguardanti il loro territorio.

Il Presidente comunica altresì la necessità di chiarire quali siano gli atti e gli adempimenti amministrativi che devono accompagnare le richieste provenienti dal territorio, affinché l'apposita proposta regionale (prevista dal D.Lgs. n. 75/1998) da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la operatività delle zone franche, risulti in armonia con le decisioni assunte dalle amministrazioni locali.

Il Presidente fa infine osservare che bisognerà tener conto della peculiarità di Portovesme, in quanto per la realizzazione della relativa zona franca è stato già stipulato un apposito protocollo d'intesa con il Governo (Piano Sulcis), recepito nella delibera CIPE n. 31 del 20 febbraio 2015.

Tutto ciò premesso il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e con l'Assessore dell'Industria propone:

1. di procedere all'approvazione preliminare della presente deliberazione;
2. di trasmettere in forma urgente alla Commissione consiliare competente copia della presente deliberazione, affinché possa esprimere il parere come previsto dalla legge regionale n. 10 del 25 luglio 2008;
3. di avviare l'attivazione delle zone franche previste dall'art. 12 dello Statuto così come stabilito dal D.Lgs. n. 75/1998;
4. di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza di predisporre un disegno di legge per l'abrogazione della legge regionale 2 agosto 2013, n. 20 al fine di abrogare le disposizioni che prevedono la trasformazione di "Cagliari Free Zone" in "Sardegna Free Zone" e le



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 21/3

DEL 15.4.2016

- disposizioni che stabiliscono che il Prefetto della provincia di Cagliari eserciti i poteri sostitutivi;
5. di stabilire che le amministrazioni locali richiedenti l'attivazione delle zone franche di cui all'art. 12 dello Statuto e/o i soggetti gestori, provvedano a trasmettere alla Regione un'apposita domanda nella quale sono riportate le imprese e le attività (volte ai traffici con i Paesi extra UE) già operanti sul territorio e quelle che presumibilmente si localizzeranno nella zona franca;
  6. di stabilire che le amministrazioni locali richiedenti l'attivazione delle zone franche di cui all'art. 12 dello Statuto e/o i soggetti gestori, provvedano a inviare una bozza di regolamento, nel quale inter alia dovrà essere specificato:
    - l'esatta individuazione dell'area sulla quale dovrà insistere la nuova zona franca;
    - il tipo di regime doganale più confacente alle esigenze del loro territorio;
    - il gestore dell'istituenda zona franca, il quale fra l'altro, entro 60 giorni dall'emanazione del DPCM previsto dal D.Lgs. n. 75/1998, dovrà predisporre il relativo piano operativo;
  7. che vengano approvate e divulgate le schede informative (allegate alla presente deliberazione) per consentire ai soggetti interessati di analizzare e valutare le distinte caratteristiche di ciascun regime doganale, mettendo in risalto i vantaggi e gli eventuali svantaggi di ciascuno di essi;
  8. di stabilire che nel sito istituzionale della Regione venga predisposto uno specifico link attraverso il quale avere accesso a tutte le informazioni e a tutte le leggi che disciplinano la materia della "zona franca".

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e con l'Assessore dell'Industria, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza e del Direttore generale dell'Industria

#### **DELIBERA**

- di procedere all'approvazione preliminare della presente deliberazione;
- di trasmettere in forma urgente alla Commissione Consiliare competente copia della presente deliberazione, affinché possa esprimere il parere come previsto dalla legge regionale n. 10 del 25 luglio 2008;
- di avviare l'attivazione delle zone franche previste dall'art. 12 dello Statuto così come stabilito



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 21/3  
DEL 15.4.2016

dal D.Lgs. n. 75/1998;

- di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza di predisporre un disegno di legge per l'abrogazione della legge regionale 2 agosto 2013, n. 20 al fine di abrogare le disposizioni che prevedono la trasformazione di "Cagliari Free Zone" in "Sardegna Free Zone" e le disposizioni che stabiliscono che il Prefetto della provincia di Cagliari eserciti i poteri sostitutivi;
- di stabilire che le amministrazioni locali richiedenti l'attivazione delle zone franche di cui all'art. 12 dello Statuto e/o i soggetti gestori, provvedano a trasmettere alla Regione un'apposita domanda nella quale sono riportate le imprese e le attività (volte ai traffici con i Paesi extra UE) già operanti sul territorio e quelle che presumibilmente si localizzeranno nella zona franca;
- di stabilire che le amministrazioni locali richiedenti l'attivazione delle zone franche di cui all'art. 12 dello Statuto e/o i soggetti gestori, provvedano a inviare una bozza di regolamento, nel quale inter alia dovrà essere specificato:
  - a. l'esatta individuazione dell'area sulla quale dovrà insistere la nuova zona franca;
  - b. il tipo di regime doganale più confacente alle esigenze del loro territorio;
  - c. il gestore dell'istituenda zona franca, il quale fra l'altro, entro 60 giorni dall'emanazione del DPCM previsto dal D.Lgs. n. 75/1998, dovrà predisporre il relativo piano operativo;
- di approvare che vengano approvate e divulgate le schede informative (allegate alla presente deliberazione) per consentire ai soggetti interessati di analizzare e valutare le distinte caratteristiche di ciascun regime doganale, mettendo in risalto i vantaggi e gli eventuali svantaggi di ciascuno di essi;
- di stabilire che nel sito Web della Regione venga predisposto uno specifico link attraverso il quale avere accesso a tutte le informazioni e a tutte le leggi che disciplinano la materia della "zona franca".

**Il Direttore Generale**  
Alessandro De Martini

**Il Presidente**  
Francesco Pigliaru



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **SCHEMA N.1**

# **DEPOSITO DOGANALE**

### **SOGGETTO ISTITUZIONALE DEPUTATO A RILASCIO AUTORIZZAZIONE**

Uffici delle Dogane

### **VANTAGGI OFFERTI DAL DEPOSITO DOGANALE**

Possibilità di stoccare merce non comunitaria in regime fiscale sospensivo (dazi, IVA e accise restano quindi sospesi) sino al momento della loro estrazione e immissione in consumo. E' di fatto una politica aziendale di tax planning che garantisce il differimento tributario e conseguentemente consente di ottimizzare il flusso e la consistenza delle risorse finanziarie per le merci non comunitarie destinate a essere nazionalizzate. All'interno del deposito doganale può anche essere avviata una forma di lavorazione sostanziale che cioè modifica la natura delle merci originariamente arrivate mediante vincolo di queste ultime al regime del perfezionamento attivo che però è principalmente finalizzata a ottenere prodotti finiti da esportare verso paesi terzi.

### **DELIMITAZIONE E CONTROLLI AI VARCHI DI INGRESSO E DI USCITA**

Deve essere presente una segregazione fisica dell'area in cui e' attivo il regime del deposito doganale. Tale segregazione deve essere costituita da un luogo fisico appositamente autorizzato dall'autorità doganale dove la merce non comunitaria viene depositata senza il pagamento di dazi, della fiscalità interna e in deroga alle eventuali misure di politica commerciale. Devono essere adottate a cura del depositario le necessarie misure tali da garantire il più elevato livello di sicurezza fiscale, e devono essere effettuati rigorosi controlli in entrata e in uscita.

### **TENUTA CONTABILITA'**

Si, il soggetto autorizzato alla gestione del deposito doganale deve tenere una contabilità di magazzino di tutte le merci introdotte e vincolate al regime tutti coloro che si trovano collocati all'interno della zona franca devono tenere contabilità delle merci ivi introdotte. La contabilità e' sottoposta al controllo inventariale da parte dell'autorità doganale che effettua le verifiche sulle merci depositate con cadenza quadrimestrale.

## **PRESENTAZIONE DOCUMENTI IN INGRESSO E ALL'USCITA DELLE MERCI**

Le merci provenienti dal territorio extra u.e. sono introdotte in deposito doganale con la presentazione di un'apposita dichiarazione doganale. Analogamente, quando la merce viene estratta dal deposito, viene presentata una dichiarazione doganale di esito a seconda della destinazione che il proprietario delle merci intende dare alle medesime (immissione in consumo nello Stato, immissione in libera pratica nel territorio della UE, spedizione verso un paese non comunitario). Le dichiarazioni doganali (e naturalmente la merce oggetto delle medesime) sono soggette al controllo da parte degli Uffici delle Dogane.

## **GARANZIA PER PAGAMENTO DIRITTI DI CONFINE SULLE MERCI DEPOSITATE**

Deve essere prestata garanzia a copertura dei diritti gravanti in media sulle merci custodite in deposito salvo che il depositario venga riconosciuto meritevole dell'esonero di prestare cauzione (solo per la fiscalità nazionale) ai sensi del testo unico delle leggi doganali.

## **CONTROLLI AUTORITA DOGANALE**

Le dichiarazioni doganali (e naturalmente la merce oggetto delle medesime) sono soggette al controllo documentale e fisico da parte degli Uffici delle Dogane.

## **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

A parte i casi di irregolare svincolo da tale regime, l'obbligazione doganale sorge quando la merce viene consumata all'interno del deposito doganale o quando viene dichiarata per essere immessa in consumo nello Stato o nel territorio doganale della UE.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **SCHEDA N. 2**

# **ZONA FRANCA DI TIPO I INTERCLUSA**

### **SOGGETTO ISTITUZIONALE DEPUTATO A RILASCIO**

Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, previa istituzione della zona franca doganale attraverso l'emanazione di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

### **VANTAGGI OFFERTI DAL PRESENTE REGIME**

Possibilità di stoccare e sottoporre a lavorazione (manipolazioni usuali o lavorazioni di tipo sostanziale) merce non comunitaria senza l'applicazione di dazi, IVA e accise. Le manipolazioni usuali sono ad esempio spolveratura, operazioni semplici di pulitura, riparazioni dell'imballaggio, riparazioni elementari di danni intervenuti nel corso del trasporto o durante il deposito, sempre che si tratti di operazioni semplici, applicazione o rimozione del rivestimento di protezione per il trasporto. All'interno della zona franca può anche essere avviata una forma di lavorazione sostanziale che cioè modifica la natura delle merci originariamente arrivate mediante vincolo di queste ultime al regime del perfezionamento attivo.

### **RECINZIONE E CONTROLLI AI VARCHI DI INGRESSO E DI USCITA**

Si, deve essere presente una segregazione fisica dell'area in cui e' attiva la zfd attraverso una recinzione rigorosamente edificata ed approvata dall'autorita' doganale, vi deve essere una vigilanza lungo il perimetro, anche con mezzi di videosorveglianza, e devono essere effettuati rigorosi controlli in entrata e in uscita

### **TENUTA CONTABILITA'**

Si, tutti coloro che si trovano collocati all'interno della zona franca devono tenere contabilita' delle merci ivi introdotte. La contabilita' e' sottoposta al controllo dell'autorita' doganale che effettua periodicamente verifiche sulle merci depositate all'interno della zfd

## **PRESENTAZIONE DOCUMENTI IN INGRESSO E ALL'USCITA DELLE MERCI**

Le merci provenienti dal territorio extra u.e. sono introdotte in zfd con la presentazione dei documenti di trasporto (dichiarazione sommaria di entrata); le merci unionali sono introdotte con documento di esportazione se destinate a paesi extra u.e.; le merci unionali destinate al consumo 7 utilizzo in zfd sono introdotte con documento di trasporto.

(Attenzione: una copia del documento di trasporto, che deve accompagnare le merci all'entrata e all'uscita, deve essere consegnata all'autorità doganale o tenuta a sua disposizione presso qualsiasi persona all'uopo designata dalla predetta autorità. Quando tale controllo sia richiesto, le merci devono essere messe a disposizione dell'autorità doganale.)

## **GARANZIA PER PAGAMENTO DIRITTI DI CONFINE SULLE MERCI DEPOSITATE**

Nessuna, ferma restando la responsabilità diretta del gestore della zfd in caso di nascita dell'obbligazione tributaria.


## **CONTROLLI AUTORITA DOGANALE**

*Sistematici all'ingresso e all'uscita, periodici per le merci introdotte e giacenti all'interno della zfd sia con controlli fisici sia con riguardo alla tenuta della contabilità'.*

## **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

*A parte i casi di irregolare svincolo da tale regime, l'obbligazione doganale sorge quando la merce viene consumata all'interno della zona franca o quando viene dichiarata per essere immessa in consumo nello Stato o nel territorio doganale della UE.*





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **SCHEDA N. 3**

### **ZONA FRANCA DI TIPO II NON INTERCLUSA**

#### **SOGGETTO ISTITUZIONALE DEPUTATO A RILASCIO AUTORIZZAZIONE**

Direzione Regionale/Interregionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

#### **VANTAGGI OFFERTI DAL PRESENTE REGIME**

Possibilità di stoccare e sottoporre a lavorazione (manipolazioni usuali o lavorazioni di tipo sostanziale) merce non comunitaria senza l'applicazione di dazi, IVA e accise. Le manipolazioni usuali sono ad esempio spolveratura, operazioni semplici di pulitura, riparazioni dell'imballaggio, riparazioni elementari di danni intervenuti nel corso del trasporto o durante il deposito, sempre che si tratti di operazioni semplici, applicazione o rimozione del rivestimento di protezione per il trasporto. All'interno della zona franca può anche essere avviata una forma di lavorazione sostanziale che cioè modifica la natura delle merci originariamente arrivate mediante vincolo di queste ultime al regime del perfezionamento attivo.

#### **RECINZIONE E CONTROLLI AI VARCHI DI INGRESSO E DI USCITA**

No, nessuna recinzione. il funzionamento della zfd di tipo II segue le norme del deposito doganale

#### **TENUTA CONTABILITA'**

E' prevista una contabilita' di carico e scarico delle merci analogamente a quanto previsto per i depositi doganali

#### **PRESENTAZIONE DOCUMENTI IN INGRESSO E ALL'USCITA DELLE MERCI**

- Le merci sono introdotte con dichiarazione da presentare all'autorità doganale (modello dau) tramite sistemi telematici. l'autorità deve essere messa in condizione di poter effettuare sempre i controlli d'istituto connessi con la presentazione della dichiarazione doganale. le merci sono estratte dalla zfd non interclusa dietro presentazione di una dichiarazione doganale di importazione, con pagamento dei diritti di confine e nel rispetto delle norme di politiche commerciale

## **GARANZIA PER PAGAMENTO DIRITTI DI CONFINE SULLE MERCI DEPOSITATE**

Stesso regime di garanzie previsto per il deposito doganale calcolato sulla giacenza media delle merci depositate la loro qualità' quantità' e valore, tenendo conto anche dell'affidabilità' finanziaria del soggetto gestore della zfd di tipo II.

## **CONTROLLI AUTORITA DOGANALE**

Occasionali per le merci in ingresso e in uscita, periodici per le merci depositate con controlli fisici del magazzino e sulla tenuta della contabilità'.

## **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

A parte i casi di irregolare svincolo da tale regime, l'obbligazione doganale sorge quando la merce viene consumata all'interno della zona franca o quando viene dichiarata per essere immessa in consumo nello Stato o nel territorio doganale della UE.

## **ATTENZIONE**

Sulla base di quanto prescritto dalla vigente normativa le zone franche doganali non intercluse non potranno essere più attivate a decorrere dal primo maggio 2016.

Al riguardo il regolamento (UE) 2015/2446 del 28 LUGLIO 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, stabilisce espressamente che "le autorità doganali decideranno dopo il primo maggio 2016 a quale specifico tipo di deposito doganale tali zone franche devono essere ritenute equivalenti. (articoli da 240 a 242 del codice e articoli da 161 a 183 del presente regolamento)."



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **SCHEDA N.4**

# **PERFEZIONAMENTO ATTIVO**

### **SOGGETTO ISTITUZIONALE DEPUTATO A RILASCIO AUTORIZZAZIONE**

Uffici delle Dogane

#### **VANTAGGI OFFERTI DAL PERFEZIONAMENTO ATTIVO**

Possibilità di sottoporre a lavorazione sul territorio doganale della UE merce non comunitaria destinata a essere riesportata sotto forma di prodotti compensatori (ottenuti dalle operazioni di perfezionamento) senza essere soggette a dazi all'importazione, IVA e accise e alle misure di politica commerciale.

Il regime opera secondo due distinte modalità alternative:

- **Sistema della sospensione:** alle merci non comunitarie viene accordato il regime fiscale sospensivo (dazi, IVA e accise restano quindi sospesi) sino al momento della riesportazione;
- **Sistema del rimborso:** le merci non comunitarie vengono immesse in libera pratica comunitaria con pagamento dei dazi all'importazione, successivamente, quando i prodotti compensatori vengono riesportati, è possibile chiedere il rimborso.

E' un regime doganale economico e sospensivo. Il carattere economico è collegato al fatto che tale regime ha lo scopo di incoraggiare le industrie di trasformazione comunitarie che possono evitare il pagamento della fiscalità gravante su merci originarie di Paesi terzi in vista della successiva riesportazione dei prodotti lavorati.

#### **DELIMITAZIONE E CONTROLLI AI VARCHI DI INGRESSO E DI USCITA**

Deve essere presente una segregazione fisica dell'area in cui e' attivo il regime del perfezionamento attivo. Tale segregazione deve essere costituita da un luogo fisico appositamente autorizzato dall'autorità doganale dove la merce non comunitaria viene depositata senza il pagamento di dazi, della fiscalità interna e in deroga alle eventuali misure di politica commerciale. Devono essere adottate a cura del depositario le necessarie misure tali da garantire il più elevato livello di sicurezza fiscale, e devono essere effettuati rigorosi controlli in entrata e in uscita.

## **TENUTA CONTABILITA'**

Non è prevista la tenuta di una contabilità di magazzino.

E' invece previsto la conclusione (appuramento) del regime avvenga entro un determinato termine (art. 542 del Reg. CEE 2454/93) entro il quale i prodotti compensatori andranno riesportati.

Il titolare dell'autorizzazione deve quindi presentare all'Ufficio di controllo il conto di appuramento dal quale dovranno risultare tutti i dati quali-quantitativi della merce non comunitaria vincolata al regime e i dati quali-quantitativi dei prodotti compensatori destinati a essere riesportati.

## **PRESENTAZIONE DOCUMENTI IN INGRESSO E ALL'USCITA DELLE MERCI**

Le merci provenienti dal territorio extra u.e. vengono vincolate al regime del perfezionamento attivo mediante presentazione di un'apposita dichiarazione doganale. Analogamente, viene presentata una dichiarazione doganale di esito del regime a seconda della destinazione che il proprietario delle merci intende dare alle medesime (riesportazione, immissione in consumo nello Stato, immissione in libera pratica nel territorio della UE). Le dichiarazioni doganali (e naturalmente la merce oggetto delle medesime) sono soggette al controllo da parte degli Uffici delle Dogane.

## **GARANZIA PER PAGAMENTO DIRITTI DI CONFINE SULLE MERCI DEPOSITATE**

Deve essere prestata garanzia a copertura dei diritti gravanti in media sulle merci vincolate al regime salvo che il soggetto autorizzato venga riconosciuto meritevole dell'esonero di prestare cauzione (solo per la fiscalità nazionale) ai sensi del testo unico delle leggi doganali.

## **CONTROLLI AUTORITA DOGANALE**

Le dichiarazioni doganali (e naturalmente la merce oggetto delle medesime) sono soggette al controllo documentale e fisico da parte degli Uffici delle Dogane.

L'Autorità doganale verifica la sussistenza delle condizioni economiche solo per le merci elencate nell'allegato 73 del Reg. CEE 2454/93.

## **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

A parte i casi di irregolare svincolo da tale regime, l'obbligazione doganale sorge quando la merce viene dichiarata per essere immessa in consumo nello Stato o nel territorio doganale della UE.